

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Arbitrato irrituale: termine essenziale?**

*Nell'arbitrato irrituale, il termine per l'adozione del lodo è essenziale (in quanto ne rappresenta una caratteristica indefettibile), con ciò intendendosi che deve essere previsto al fine di evitare che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito.*

### **Tribunale di Massa, sentenza del 12.05.2016, n. 484**

*...omissis...*

Poichè la causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 c.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, non è più necessario esporre lo svolgimento del processo, per quanto attiene al quale ed ai fatti oggetto di giudizio, vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.

Le parti ritenendo che la causa potesse essere decisa in punto di "diritto" senza bisogno di istruttoria orale, soprassedevano in ordine alla stessa e chiedevano fissarsi udienza di P.C.

Nel merito la domanda deve essere rigettata perchè infondata.

Che presupposto della presente vertenza sia l'esistenza di un arbitrato irrituale, non può certo essere revocato in dubbio, anche volendo fare riferimento alla giurisprudenza antecedente alla Novella del 2006, essendo evidente la sussistenza di entrambi i criteri ermeneutici: quello testuale fondato sull'interpretazione letterale della clausola statutaria e quello prevalente di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare le volontà delle parti. Di recente, peraltro, il legislatore della novella del 2006 attuata con il D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, ha dettato sub art. 808-ter c.p.c. perseguendo finalità sistematiche, una norma ad hoc in tema di arbitrato cd. "irrituale o improprio o libero", in passato privo di regolazione normativa. La legge attribuisce ora alle parti di un, rapporto giuridico, la facoltà di optare, espressamente e con forma scritta ad substantiam per la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorchè non sostitutiva -come invece accade con l'arbitrato rituale - rispetto a un giudizio ordinario. In altri termini, le parti stabiliscono, con convenzione esplicita, che le liti tra esse insorte, o che possono in futuro nascere in relazione a determinati rapporti giuridici; vengano decise da un arbitro, quale terzo giudicante, unico o collegiale, senza (necessariamente) attenersi alle regole di procedura scritte nel codice di rito, con una pronuncia, racchiusa nel lodo, avente gli stessi effetti di una determinazione contrattuale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare come espressione della propria volontà.

Il risultato finale dell'arbitrato irrituale è quindi un lodo con effetto di contratto tra le parti, che fa seguito ad un mandato congiunto a comporre la controversia insorta, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l'estinzione del mandato per scadenza del termine ex art. 1722, n. 1, cc. (Cass., 3.1.2001, n. 58, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 6), oppure, in difetto di previsione pattizia, entro il tempo stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 1183, co. 1, cc. (Cass., 27.9.1997, n. 9509, in Foro it. 1997,1, 3447).

Ciò doverosamente premesso, esaminiamo nel caso di specie la domanda formulata da parte attrice, la quale in primis chiede che sia dichiarato nullo, e non riferibile alla volontà dei compromettenti il lodo arbitrale irrituale dell'1/5/2010, per scadenza del termine stabilito dalle parti per la pronuncia del lodo stesso resa articolo 1722. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione., chiamata a pronunciarsi in tema di arbitrato irrituale ed in specie in ordine agli effetti della scadenza del termine per l'emissione del lodo, con Sentenza n. 24562 del 22 novembre 2011, ha, così, deciso: "nell'arbitrato irrituale (Cass. 8 novembre 2001, n. 13840 e Cass. 27 gennaio 2011, n. 1937), il termine per l'adozione del lodo è essenziale (in quanto ne rappresenta una caratteristica indefettibile), con ciò intendendosi che deve essere previsto al fine di evitare che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito, tanto che, in caso di mancata previsione, deve farsi ricorso al giudice, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. (Cass. 21 gennaio 1999, n. 525). Le parti tuttavia sono libere di accordarsi, in modo non univoco, nel senso di attribuire al suddetto termine valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri, di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite, ovvero nel delegare agli stessi arbitri il potere di prorogare il termine, in presenza di determinate condizioni o entro certi limiti temporali. La proroga può anche essere concordata, dai difensori delle parti, ma se questi non sono muniti di mandato speciale perchè la-relativa decisione sia vincolante per la parte è necessario che quest'ultima non abbia negato il proprio consenso alla proroga medesima".

Che nel caso in ispecie le parti non abbiano inteso indicare un termine essenziale improrogabile ed inderogabile, ma una mera indicazione di un termine entro cui depositare il lodo, risulta evidente dalla circostanza che sin dalla costituzione consentivano ai loro difensori di prorogare, in caso di necessità, lo stesso termine. E sono stati proprio i difensori, che attesa la necessità, e in accordo con l'arbitro, congiuntamente acconsentivano e richiedevano quei rinvii procedurali che, era ovvio, complessivamente avrebbero portato al deposito del Lodo oltre i 90 giorni inizialmente indicati come termine ultimo. E' peraltro il caso di riaffermare che, indipendentemente dal tenore del mandato conferito alle parti, non risulta agli atti alcun diniego espresso dalle parti stesse al consenso alle proroghe rispetto al termine iniziale. Le parti hanno quindi inteso esercitare e di fatto hanno esercitato una loro legittima facoltà, che non negando alcuna norma imperativa, di fatto proroga il termine per il deposito del lodo e fa venire meno ogni ipotesi di nullità. D' altro canto se anche una Nullità si volesse astrattamente ravvisare, la stessa non può certo essere opposta dalla parte che vi ha dato causa ai sensi dell'Art. 157 III c.p.c..

Per quanto attiene alla violazione del principio del contraddittorio occorre osservare: l'arbitro trattenendo in decisione la vertenza concedeva alle parti gg. 10 per il deposito di memorie conclusionali e gg. 5 per repliche, " termini che consentivano inequivocabilmente alla parte interessata di nominare nuovo difensore senza compressione alcuna dei diritti. Occorre peraltro tenere a mente che la causa era stata già completamente istruita e le parti avevano potuto sfogare tutte le loro istanze istruttorie. Tali considerazioni, peraltro, vengono espresse dal giudicante ad Abundantiam appalesandosi invece le stesse inutili alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione: la violazione del contraddittorio non può essere eccepita in un arbitrato irrituale, poichè tale tipologia di lodo è impugnabile esclusivamente per violazione del mandato conferito agli arbitri, che sfocia nella violazione della volontà negoziale ai sensi dell'articolo 1429 Codice Civile...cioè come un errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 1097)

Da tutto ciò segue la reiezione della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione dei conferenti scaglioni previsti dalla tabella allegata al D.M. 55/2014, -tenuto conto, dell'attività difensiva espletata spettano a favore del convenuto € 1.620,00 per la fase studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria € 2.767,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, nella causa iscritta al numero 239/ 2010 R.G.A.C. avente ad oggetto:

Altri contratti tipici

RESPINGE la domanda attrice.

CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese di lite liquidate € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge a favore del convenuto con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, lì 12/05/2016